ALLEGATO 5 - Requisiti delle figure impegnate nella realizzazione dei progetti in Italia e all'estero

I requisiti richiesti per i singoli incarichi sono dimostrabili mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, esclusivamente dai soli interessati, debitamente firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Operatore locale di progetto: dipendente, volontario o altro personale a contratto con l'ente titolare dell'iscrizione all'albo SCU proponente il progetto, con suo ente di accoglienza o con ente coprogettante (titolare dell'iscrizione o suo ente di accoglienza). È dotato di capacità e professionalità specifiche inerenti le attività previste dal progetto, in grado di fungere da coordinatore e responsabile delle attività degli operatori volontari, con caratteristiche tali da poter essere "maestro" dei volontari stessi. È il referente degli operatori volontari per la realizzazione del progetto ed è disponibile in sede per almeno 10 ore a settimana.
Per la qualifica di "Operatore locale di progetto" occorre un titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal progetto; in alternativa al titolo di studio occorrono almeno due anni di esperienza nelle specifiche attività progettuali.

All'Operatore locale di progetto deve essere assicurato un corso di formazione, così come previsto nel "Sistema di Formazione" depositato dall'ente in fase di iscrizione all'albo di servizio civile universale, ai sensi della Circolare 9 maggio 2018 *"Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 "Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione" e della circolare 12 dicembre 2017 "integrazione alla circolare 3 agosto 2017".*
Nel caso in cui il corso sia stato già espletato, l'ente deve comunque garantire un seminario di aggiornamento all'Operatore locale di progetto che verrà impiegato nei progetti avviati.

L'Operatore locale di progetto da impiegare nei progetti da realizzarsi all'estero, fermi restando i requisiti sopra descritti, può coincidere con l'operatore locale di progetto previsto per la sede in Italia.

L'incarico di OLP può essere espletato per un solo ente, in una sola sede di attuazione progetto e, avendone i requisiti, anche per più progetti previsti su una stessa sede, fermo restando il rapporto di 1 a 4 per i settori riguardanti l'"Assistenza" e la "Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero" e di 1 a 6 per i restanti settori.
I curricula degli Olp in Italia e all'estero devono essere redatti rispettivamente secondo i fac-simili di cui agli allegati 5A e 5B.

Responsabile della sicurezza: dipendente, volontario o altro personale a contratto con l'ente titolare dell'iscrizione all'albo SCU proponente il progetto, con suo ente di accoglienza, con ente coprogettante (titolare dell'accreditamento o suo ente di accoglienza), oppure da ente partner estero del progetto.
E' in possesso almeno di diploma di scuola media superiore, o equipollente se conseguito all'estero, e di specifica formazione comprovata da precedenti esperienze e/o corsi di formazione in materia di sicurezza.
Ha una buona conoscenza di una delle seguenti lingue europee: inglese, francese, spagnolo, portoghese o tedesco in relazione al Paese ove si realizza il progetto. Preferibilmente ha una

conoscenza della lingua del Paese ove si realizza il progetto o del dialetto locale in uso nell'area di realizzazione del progetto. Se straniero ha una buona conoscenza della lingua italiana.
Ha una conoscenza approfondita dell'area/paese dove si realizza il progetto e dei principali rischi presenti, dei soggetti internazionali civili e militari presenti nella area/Paese e delle loro attività.
Garantisce la sua presenza nel Paese dove si realizza il progetto per tutta la durata della permanenza all'estero degli operatori volontari.
Rappresenta l'interfaccia, per gli aspetti di sicurezza, tra l'ente che realizza il progetto e le Autorità Diplomatiche e Consolari italiane presenti nel Paese, le Autorità locali - civili e militari - e le organizzazioni internazionali presenti nell'area.
È responsabile:
- della corretta attuazione del Piano di sicurezza previsto dal progetto;
- dell'attuazione delle disposizioni impartite dalle Autorità Diplomatiche e Consolari italiane in materia di sicurezza e di quelle impartite dalle Autorità locali;
- degli adempimenti di spettanza dell'ente in caso di trasferimento o evacuazione dei volontari disposti dal MAECI, dalle Autorità Diplomatiche e Consolari, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale o dall'ente stesso in caso di emergenza conclamata.
È responsabile, altresì, della strumentazione relativa alla sicurezza in dotazione al personale dell'ente ed agli operatori volontari, nonché del corretto utilizzo e del funzionamento della stessa.
Esprime pareri relativi all'effettuazione di missioni sul territorio da parte degli operatori volontari comunica eventuali criticità da rappresentare per iscritto alle Autorità Diplomatiche e Consolari italiane competenti e al Dipartimento.
Il ruolo è compatibile con tutte le figure previste per il Servizio Civile Universale e può essere espletato per un solo ente e per un solo Paese.
Il curriculum del Responsabile della sicurezza deve essere redatto secondo il fac-simile di cui all'allegato 5C.